



COMUNE DI GURRO

Provincia del V.C.O.



DELIBERAZIONE N. 21

☒ Soggetta invio Capigruppo Consiliari

con prot. n. 4896

in data 26.08.2024

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e smi.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore 10,30 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COSTANTINI Dr. Luigi Valter

Sindaco

BERGAMASCHI Daniel

Vice Sindaco

CERIOLI Pierangelo

Assessore

TOTALI

PRESENTE	ASSENTE
x	
x	
x	
3	/

Partecipa all'adunanza in audio conferenza ai sensi del Regolamento "Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in modalità a distanza" approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 28.05.2022 l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Martina Scapellato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Luigi Valter Costantini, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 e smi (G.U. n. 280 del 30.11.2000) titolata "Legge quadro in materia di incendi boschivi" che all'articolo 10, in particolare comma 1^a e 2^a, prescrive quanto di seguito testualmente riportato:

Art. 10. Divieti, prescrizioni e sanzioni

comma 1^a

(comma così modificato dall'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco.

E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

comma 2^a

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

Il catasto è aggiornato annualmente.

L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni.

Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Fatto presente in questo contesto giuridico normativo che la "Pianificazione antincendi boschivi" è uno dei compiti che la normativa nazionale "Legge quadro in materia di incendi boschivi" 21 novembre 2000 n. 353, assegna alle Regioni;

Riscontrato che la Regione Piemonte, in adempimento a quanto previsto dalla propria normativa regionale, (L.R. n. 21/19.11.2013), ha provveduto, con Del. G. R. n. 32 – 1748 del 13.7.2015 ad approvare il nuovo Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi relativo agli anni 2018-2020;

Considerato che, al fine dell'applicazione dei citati vincoli, i Comuni devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Regione Carabinieri Forestale) l'elenco delle aree percorse con indicazione di particella catastale deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, e che decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Considerato altresì che questo Comune deve conseguentemente adempiere in merito;

Visti i dati riportati dal S.I.M. (Sistema informativo montagna) dell'ex Corpo Forestale dello Stato;

Vista la scheda redatta sulla base delle informazioni fornite dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", al fine di istituire il Catasto delle Aree Percorse dal Fuoco sul territorio di questo Comune;

Considerato che questo Comune deve aggiornare l'apposito registro esistente del catasto per le Aree Percorse dal Fuoco;

Riscontrato che sulla base della documentazione surriportata e del processo istruttorio esperito risulta la situazione riportata nel documento allegato e parte integrante della presente deliberazione;

Vista la legge dello Stato 21.11.2000, n. 353 *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*

Vista la l.r. n. 21 del 19.11.2013 (*legge regionale quadro in materia di incendi boschivi*)

Vista la Del. G.R. Piemonte n. 32 – 1748 del 13.07.2015;

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi;

Dato atto che :

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti locali, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati:

DELIBERA

Di aggiornare, ai sensi della legge 23.11.2000, n. 353, il "Catasto delle aree percorse da incendio" costituito dai seguenti elaborati:

- Schede contenenti i dati e la lista delle parcelle interessate.
- Individuazione delle particelle interessate dagli incendi su cartografia catastale.

Di disporre che la documentazione sopraindicata venga esposta per trenta giorni all'albo pretorio comunale on-line, periodo durante il quale potranno effettuarsi eventuali osservazioni.

Di disporre altresì che decorso tale termine, l'ente valuterà le osservazioni presentate ed approverà a carattere definitivo, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Di rimarcare che sui terreni individuati nel "Catasto degli incendi boschivi" graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge n. 353/23.11.2000 nonché della vigente legislazione in materia.

Di precisare che, qualora si riscontri agli atti dell'ente o preso altri enti pubblici, eventuale documentazione inerente aree percorse da incendi, si provvederà all'integrazione del predetto catasto.

Di sottolineare che il "Catasto degli incendi boschivi" dovrà essere aggiornato annualmente, ovvero al verificarsi di eventi rilevanti al fine del suo aggiornamento.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione Carabinieri Forestale di Cannobio, Gruppo Carabinieri Forestale – Verbano-Cusio-Ossola, Verbania ed alla Regione Piemonte, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Torino.

Di comunicare la presente deliberazione ai Capo Gruppi Consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art.125, del Dlgs.267/2000.

Di rendere, con successiva votazione unanime favorevole, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco

f.to Dott. Luigi Valter Costantini

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 26.08.2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gurro, lì 26.08.2024

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.07.2024:

- ☐ Perché è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Gurro, lì 20.07.2024

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Martina Scapellato

Copia conforme all'originale.

Gurro, lì 26.08.2024

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Martina Scapellato